

**PROVINCIA DI VERONA**  
**servizio risorse umane**

Verona, 23 luglio 2012

pagina 1/3

determinazione organizzativa n. 178/2012

All'unità operativa  
trattamento economico e previdenziale  
dott.ssa Simonetta Bogoni

All'unità operativa  
Procedure di accesso e selezione  
Laura Carrarini

al dott. Giuseppe Giuliano  
segretario direttore generale

alla d.ssa Francesca Altinier  
dirigente in staff per il servizio risorse umane

**Oggetto:** determinazioni in ordine all'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente e in ordine al piano occupazionale 2012.

**Decisione:** il sottoscritto dirigente, coordinatore dell'area funzionale di supporto economico finanziario, responsabile del servizio risorse umane della Provincia di Verona, in relazione al vincolo dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente e dell'attuazione del piano occupazione 2012, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 135 del 14 giugno 2012:

- dà atto che la Provincia, per l'anno 2011, presenta una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 50%; computando anche i dati delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008,
- dà atto altresì che la Provincia di Verona è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis della legge n. 296/2006, nonché dall'articolo 76, comma 7 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, per procedere alle assunzioni previste nel piano occupazionale per l'anno 2012 approvato dalla Giunta provinciale;
- sospende, tuttavia, l'attuazione del piano occupazionale 2012 in applicazione dell'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, in corso di conversione, fatta eccezione per il completamento, con decorrenza 1 agosto 2012, della già avviata procedura di riassunzione dell'unità di personale ex dipendente, categoria B3, profilo di collaboratore terminalista cat. B3, a suo tempo (dal 1 aprile 2007) trasferita in mobilità alla società Provincia di Verona-Turismo Srl.

**Motivazione:** L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, prevede che enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

La Giunta provinciale con deliberazioni 7 luglio 2011 n. 123 di approvazione del programma triennale 2011-2013 dei fabbisogni di personale ed il piano occupazionale 2011, 20 ottobre 2011 n. 197 e 19 dicembre 2011, ha tra l'altro:

- preso atto che l'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la possibilità per gli enti locali in cui l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- preso atto che la Corte dei Conti, Sezione Riunita in sede di controllo, con parere numero 27/11 del 12 maggio 2011, ha ritenuto che al fine di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l'aggregato "spese di personale" deve essere considerato nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica;
- preso atto che ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;
- approvato i criteri per procedere alla verifica del rispetto della percentuale del 40% prevista dall'articolo 76, comma 7 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 122/2008;
- accertato il rispetto del limite del 40% della spesa di personale sulla spesa corrente, tenendo conto delle società partecipate, con riferimento ai dati dei bilanci

2010;

Nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014 allegata al bilancio di previsione 2012 – 2014 approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 16 dicembre 2011 n. 119, relativamente al programma triennale dei fabbisogni di personale 2012-2014, sono state fornite precise indicazioni in relazione alla necessità di acquisire i bilanci 2011 delle società partecipate (termine ordinario di approvazione 30 aprile, con possibilità di estensione fino al 30 giugno) disponendo di procedere ad una nuova verifica della percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 2011, ai sensi del citato articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, nel mese di luglio 2012, sulla base dei rendiconti per l'anno 2011.

L'articolo 28 comma 11 quater, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha elevato la percentuale di cui all'articolo 76 comma 7 del decreto legge 112/2008 dal 40% al 50%.

L'articolo 4 ter, comma 10 lettera c) del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha aggiunto all'articolo 76 comma 7 del decreto legge 112/2008 il seguente periodo: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società»;

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con parere numero n. 14 del 30 novembre 2011 3/2010, ha ritenuto che *“ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall'ente a norma dell'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.”*;

La Corte dei Conti, Sezione Regionali di controllo per la Toscana, con parere n. 3 del 17 gennaio 2012, ha precisato che *“nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietario, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti.” In tale circostanza, la quota degli introiti da tariffa riferibile al singolo socio-comune va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa di personale della società attribuibile al comune secondo la proporzione sopra delineata (numeratore), sia in riferimento al calcolo della spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il contributo versato dal comune alla società (e quindi rientrante nella spesa corrente dell'ente locale) nel caso in cui lo stesso avesse introitato direttamente il*

*gettito derivante dalla tariffa. Difatti mentre il corrispettivo versato dall'ente alla società concorre a formare la spesa corrente dell'ente locale (denominatore) ed è pertanto compreso nella stessa, gli introiti da tariffe direttamente percepiti (e trattenuti) dalla società, non transitando nel bilancio dell'ente locale socio, non verrebbero computati al denominatore della frazione, con conseguente disomogeneità dei dati e, soprattutto, disuguaglianza degli esiti a seconda che vi sia stato o meno ricorso alla gestione esternalizzata piuttosto che alla gestione interna di un determinato servizio”.*

Dato atto che, ai fini della verifica sulla percentuale del 50% prevista dall'articolo 76, comma 7, del citato decreto legge n. 112/2008, nella versione vigente, non risultano emanate puntuali indicazioni interpretative che consentano di definire il perimetro delle realtà da considerare;

Constatato che, fatti salvi eventuali successivi chiarimenti che potessero essere ufficialmente definiti, sulla base del dato letterale della norma, le società partecipate dalla Provincia di Verona riconducibili alle nozioni ivi indicate possono essere individuate nelle medesime già oggetto di valutazione per l'anno 2010 (D.G. 20 ottobre 2011 n. 197), tenuto conto che non sono state costituite o partecipate ulteriori società nel corso del 2011. Si tratta di:

- ATV srl;
- APTV S.pa;
- Provincia di Verona Turismo s.r.l.
- Veneto Strade S.p.a.;

Allo stato attuale il D.P.C.M. contenente i criteri per il calcolo della spesa di personale delle società di cui all'articolo 76 comma 7 del decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 122/2008, non risulta ancora emanato;

Ritenuto, in mancanza di tale D.P.C.M., di utilizzare, ai fini della corretta individuazione delle componenti di spesa per la quantificazione dell'incidenza percentuale (spesa personale e spesa corrente), i criteri indicati dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con parere numero n. 14 del 30 novembre 2011 e dalla Sezione Corte dei Conti per la Toscana con parere n. 3/2012 del 17 gennaio 2012, in relazione anche ai bilanci delle società partecipate per l'anno 2011;

Richiamate nel merito le linee guida elaborate dalla Conferenza permanente Regione – Autonomie locali (legge regionale n. 20/1997) approvate nella seduta del 8 maggio 2012.

Evidenziato che:

- la Provincia di Verona, anche nell'anno 2011, ha rispettato il patto di stabilità interno;
- con deliberazione Consiglio provinciale 2 maggio 2012 n. 34 è stato approvato il

rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2011;

- con propria deliberazione 14 giugno 2012 n. 135 è stato approvato il programma triennale dei fabbisogni 2012-2014 ed il piano occupazionale 2012, già oggetto di esame da parte della Giunta provinciale nella seduta del 31 maggio 2012;
- attualmente l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti, e pertanto la Provincia di Verona è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis della legge n. 296/2006, nonché dall'articolo 76, comma 7 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, per procedere alle assunzioni per l'anno 2012.

Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (Spending review), in vigore dal 7 luglio 2012, all'articolo 16, ("Riduzione della spesa per gli enti locali"), comma 9, dispone che *"nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato"*;

Il Piano occupazionale 2012, approvato con la citata deliberazione 14 giugno 2012 n. 135, risulta attuato – alla data di entrata in vigore del decreto - limitatamente alla sola mobilità in entrata dal Comune di Venezia di un 'istruttore direttivo amministrativo, già in comando, con reciproca mobilità in uscita verso lo stesso ente di analoga unità di pari categoria e profilo professionale;

Nello stesso piano occupazionale era prevista la riassunzione di una ex dipendente, categoria B3, profilo di collaboratore terminalista cat. B3, già trasferita in mobilità dal 1° aprile 2007 alla società Provincia di Verona-Turismo Srl. e risultante la sola rimasta presso la suddetta società tra le quattro unità all'epoca interessate alla procedura di mobilità per effetto del trasferimento di funzioni, la quale con nota 22 marzo 2012, protocollo n. 32475, ha chiesto la riammissione in servizio presso la Provincia di Verona.

Con nota 8 giugno 2012 protocollo n. 63452 del 11 giugno 2012, inviata per conoscenza anche alla società Provincia di Verona-Turismo Srl, veniva data informazione alla dipendente e richiesto alla stessa di comunicare il suo interesse al rientro in servizio, dando atto che la data di effettiva riassunzione era oggetto di intesa con la direzione della medesima Società.

Con nota acquisita al protocollo il 18 giugno 2012 n. 66139 la dipendente in questione, confermava la sua disponibilità al rientro in servizio presso la Provincia di Verona.

Evidenziato che alla data di entrata in vigore della "spending review" l'iter amministrativo per la riassunzione della suddetta dipendente era sostanzialmente già completato, mancando unicamente la definizione, in accordo con la società partecipata, della effettiva data di rientro nell'organico dell'Ente.

L'amministratore unico con nota 29 giugno 2012, acquisita al protocollo il 23 luglio

2012 n. 79519 ha comunicato che, in accordo con la dipendente in questione, la decorrenza fissata per il rientro nei ruoli della Provincia di Verona è fissata per il 1 agosto 2012.

**Avvertenze:** La riassunzione in servizio della dipendente in questione non ricade nel divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, trattandosi, nella sostanza, di un rientro già programmato nei ruoli dell'Ente di cui mancava unicamente la definizione della data di decorrenza, differita al 1 agosto 2012, nonché di rientro previsto anche nel protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali all'atto del trasferimento dalla Provincia alla società Provincia di Verona Turismo Srl. Alla conclusione del procedimento di riammissione in servizio presso l'Ente non osta la circostanza che il costo della dipendente, in base alla circolare n. 46078 del 18 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, confermata con successiva n. 11786 del 22 febbraio 2011, deve essere computato in conto nuove assunzioni, tenuto conto che la stessa non determina incremento/modifica dell'attuale dotazione organica.

f.to Il dirigente  
Piero Rossignoli